



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER IL VENETO**

VENEZIA

RICORSO

dell'Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) (C.F. 80177010156), in persona del suo Presidente pro tempore, Signor Raimondo Silveri, con sede in Roma, Via Ernesto Murolo n. 11,  
dell'Associazione WWF Italia ETS (C.F. 80078430586), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dr. Luciano Di Tizio, con sede in Roma, Via Po n. 25/c,  
dell'Associazione LIPU, Lega italiana protezione degli uccelli (CF 80032350482), in persona del Presidente pro tempore, Sig. Alessandro Polinori, con sede in Parma, Via Udine n. 3/A,  
della LNDC Animal Protection - Associazione di Promozione Sociale (C.F. 80121770152), in persona del Presidente pro tempore, Sig.ra Piera Rosati, con sede in Milano, Via Adolfo Wildt n. 19/5,  
dell'Associazione LAV Lega Anti vivisezione, (C.F.80426840585), in persona del Presidente *pro tempore*, sig. Gianluca Felicetti, con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 117,  
rappresentate e difese dall'Avv. Claudio Linzola (C.F. LNZCLD61C27F205I) ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Milano, Via Hoepli n. 3, giusta mandati su separati fogli allegati al presente ricorso.  
L'avv. Claudio Linzola dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento al fax n. 02.86.07.81 oppure all'indirizzo PEC [claudio.linzola@milano.pecavvocati.it](mailto:claudio.linzola@milano.pecavvocati.it).

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore

e

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, in persona del Ministro pro tempore

per l'annullamento, previa sospensione con decreto presidenziale monocratico, e successivamente collegiale, degli effetti, della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 668 del 10.6.2024, pubblicata sul BUR n. 80 del 14.6.2024, parte seconda avente ad oggetto *“Stagione venatoria 2024/2025. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)”*, della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 703 del 18.6.2024, pubblicata sul BUR n. 83 del 18.6.2024, avente ad oggetto *“Rettifica della DGR n. 668 del 10/6/2024 avente per oggetto “Stagione venatoria 2024/2025. Approvazione calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 5019/93)”* e del parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, trasmesso con nota MASAF n. 0226936 del 21.5.2024.

Il ricorso è proposto per i seguenti motivi di fatto e di diritto.

#### Fatto

La Regione intimata ha approvato il calendario venatorio che per la imminente stagione deve regolare i quantitativi massimi di animali che possono essere abbattuti nel territorio regionale, le specie cacciabili e la durata della stagione di caccia.

Il calendario, al solito, non tiene in doverosa considerazione le esigenze di tutela della fauna e, in tale prospettiva, neppure perciò dell'articolato parere ISPRA emesso; la deliberazione impugnata reitera previsioni che hanno già formato oggetto di plurime decisioni giudiziarie che ne hanno in passato messo in evidenza il carattere illegittimo.

Ma ciò che fa ancor più specie è che non si tiene in alcuna considerazione, come se non esistesse, l'articolo 9, comma 3, della Costituzione introdotto nel 2022.

Gli atti impugnati sono perciò illegittimi per i seguenti motivi di

## DIRITTO

### **A) QUANTO ALLE DD.GG.RR.**

I) Illegittimità della DGR impugnata perché esecutiva di norme incostituzionali – Questione di illegittimità costituzionale degli articoli 1, commi 2 e 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 16 e 18 della legge 157/92 e dell’articolo 16 della l.r. 50/1993 e s.m.i.

Con 468 voti favorevoli, 6 contrari ed 1 astenuto il Parlamento ha approvato con legge costituzionale 1/2022 la modificazione dell’articolo 9 della Costituzione, introducendo il principio in forza del quale *“La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”*.

Essendo stata collocata tra i principi fondamentali della Repubblica (Corte cost. 1146 del 1988) la tutela degli animali appartiene ai “principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali”. Pertanto, tanto la norma primaria che quella secondaria, se non interpretate sulla scorta di tali canoni ermeneutici, sarebbero inevitabilmente illegittime (così Consiglio di Stato, III, ordinanza del 14.7.2023, n. 2915).

Uno degli effetti della costituzionalizzazione (ad ogni ignorata) della regola che impone la tutela degli animali consiste, perciò, nell’esigenza che l’ordinamento, e nel caso in esame la normativa, statale e regionale, che autorizza la caccia deve oggi misurarsi con il nuovo principio costituzionale, rispetto al quale occorre sia accertato se la normativa sulla caccia sia conforme al dettato della Carta; e non lo è.

Ne deriva che le leggi esistenti, in questo caso quelle che regolano la caccia ed i calendari venatori, non possono continuare ad essere applicate in quanto si pongano in contrasto, tanto più se netto ed evidente, con il principio fondamentale costituzionale che impone la tutela degli animali.

In tale caso, infatti, - che è quello appunto all’esame - si prospetta una sopravvenuta incompatibilità costituzionale della legge approvata prima



della introduzione del nuovo precetto di rango costituzionale. Questa situazione si verifica quando norme di legge esistenti (anche da tempo, come quella sulla caccia) non sono più compatibili con le nuove regole e principi di rango costituzionale.

La Corte costituzionale, in anni non più recenti, era dovuta intervenire per disboscare ed espungere dall'ordinamento norme approvate in epoca ante Costituzione, non più compatibili con i nuovi principi e regole costituzionali. Con l'articolo 9, comma 3, che tutela gli animali ed impone allo Stato il preciso compito di approvarne solo *“i modi e le forme”* occorrerà espungere dall'ordinamento le norme di legge non più compatibili con il ripetuto principio.

Non si tratta, poi, quello dell'articolo 9, comma 3, di un mero principio cui l'azione amministrativa e legislativa deve tendere come, per altre materie, è previsto dalla Costituzione: *“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli...”* (articolo 3, comma 2), *“La Repubblica .... promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”* (articolo 4), *“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”* (articolo 9).

La tutela degli animali è una regola giuridica cogente, diretta, piena ed effettiva; un obiettivo che deve essere raggiunto. Si tratta di una rivoluzione copernicana; la tutela degli animali non è un limite, prima molto labile (cfr. la caccia) alle attività umane, bensì la regola alla violazione della quale le attività umane devono cessare.

E, addirittura, la Costituzione ha previsto una riserva di legge (statale) per assicurare la piena esplicazione ed attuazione della regola introdotta.

Quindi, non viene in discussione il *“se”* o il *“quando”* gli animali debbano essere tutelati. L'articolo 9, comma 3, Costituzione non lascia alcun margine di discrezionalità quanto all'obbligo di tutela, da subito, degli animali.

L'unico ambito per il Legislatore ordinario è quello del *quomodo*; ciò che non può però autorizzare l'approvazione di leggi, o il mantenimento in vita di



quelle esistenti, che interferiscano, ritardino, depotenzino o peggio svuotino la tutela.

Il Legislatore ordinario, statale, deve cioè individuare le migliori e più efficaci forme attraverso le quali deve estrinsecarsi la tutela degli animali, obbligata e generale.

È dunque evidente che “*modi e forme*” devono necessariamente essere diretti alla piena ed effettiva tutela degli animali e non certo a continuare a veicolare, sotto mentite spoglie, condotte dirette alla loro soppressione e maltrattamento, autorizzate.

Sotto tale profilo la caccia, cioè l’attività venatoria diretta alla uccisione di animali selvatici per puro e mero diletto, non è ovviamente mai, oggettivamente, una forma ed un modo per tutelare gli animali, cioè la fauna selvatica.

L’attività venatoria consiste, appunto, alla fin fine nel sottrarre la vita ad un animale in libertà a scopo di svago e ricreazione. La caccia ha proprio per sua finalità prima l’uccisione di animali.

Una simile condotta ed attività è, in tutta evidenza, completamente opposta alla regola costituzionale dell’articolo 9 comma 3 ed incompatibile con questa.

Anche già l’articolo 1, comma 2, della legge 157/92, secondo il quale “*L’esercizio dell’attività venatoria è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica...*”, si pone, ora, al di fuori del quadro delle attività ammesse dalla Costituzione che riguardano gli animali. L’attività venatoria, infatti, quand’anche non dovesse contrastare con le esigenze di conservazione della fauna selvatica (ma non è così) non è più consentita dalla Costituzione.

Ne deriva anche che l’articolo 18, comma 4, della legge 157/92 che attribuisce alle regioni il potere di approvare i calendari venatori annuali,



nonché gli altri articoli della legge 157/92 e la legge regionale emiliana sulla caccia sono incostituzionali.

Né può esservi, in ipotesi, una norma di legge che tuteli solo limitatamente gli animali selvatici, cioè continuandone ad autorizzare il prelievo venatorio. Non è più compatibile con la Costituzione la attuale normativa che consente l'attività venatoria, che ha per effetto l'uccisione, ogni anno, di decine di milioni di animali selvatici appartenenti alle specie cacciabili elencate nell'articolo 18 della legge 157/92.

Nessuna regione, e neppure il Ministero, ha tra l'altro mai indicato quale sia l'incredibile numero degli animali, risultante dai tesserini venatori italiani, abbattuti ogni anno. Cifra che farebbe inorridire chiunque, anche non ambientalista o "animalista".

L'articolo 9 è stato approvato, praticamente all'unanimità, dal Parlamento italiano; impone la tutela degli animali; da tale regola costituzionale non si può più prescindere.

In subordine.

II) Violazione dell'articolo 18, comma 1 bis della L.157/92 – violazione dell'articolo 7 della direttiva 2009/147/CE – difetto di motivazione – violazione del principio di precauzione e dell'articolo 9, comma 3, Costituzione (DATA APERTURA PRELIEVO DELLA SPECIE QUAGLIA AL 15 SETTEMBRE 2024, ANZICHE' AL 2 OTTOBRE)

Regione Veneto nella D.G.R 703/2024, allegato A, punto 2B) "Apertura generale", (pag. 1) il periodo di caccia della Quaglia dal 15/09/2024 al 30/10/2024.

ISPRA ha sottolineato che per via dello *"...stato di conservazione non favorevole delle popolazioni nidificanti in Europa, la caccia alla quaglia dovrebbe essere subordinata all'attuazione delle misure di conservazione previste dal Piano di gestione europeo e regolamentata nel rispetto del principio di precauzione. Per quanto concerne i tempi del prelievo, l'inizio della*

*stagione venatoria dovrebbe essere posticipato al 2 ottobre per le motivazioni espresse in precedenza nelle indicazioni di carattere generale; in aggiunta a ciò, va tenuto conto che la caccia esercitata in settembre può interferire con il termine della fase riproduttiva della specie, che in base ai KCD si protrae sino alla seconda decade del mese”.*

La fonte, ufficiale, “Rapporto Direttive Nature (2013/2018) Sintesi dello stato di conservazione delle specie e degli Habitat di interesse comunitario e delle azioni di contrasto alle specie esotiche di rilevanza unionale in Italia” del luglio 2021, edito da ISPRA, tabella 1, indica la “specie Quaglia è SPEC 3, specie la cui popolazione globale non è concentrata in Europa ma che in Europa presenta uno stato di conservazione sfavorevole”.

Nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” la QUAGLIA: “a livello europeo la specie è attualmente considerata in uno stato di conservazione sfavorevole (depauperata) (SPEC 3).

L’anticipazione della caccia al 15 settembre interferisce con le attività di cura della prole e, perciò, con le norme indicate in epigrafe di motivo.

Infatti, il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e della dipendenza degli uccelli, per la specie Quaglia, stabilito dal documento Key termina con la seconda decade di settembre.

Regione, (pag. 19-20 della prima deliberazione) riporta correttamente la classificazione dello status della specie in Europa ma, nel contempo, scrive che si tratta di una classificazione attribuita alle specie al di fuori di quelle a rischio. In realtà la classificazione NT “Near threatened” viene attribuita alla specie in declino, quasi minacciate.

Né Regione si è mai preoccupata di svolgere quanto indicato nel Piano di gestione europeo; si limita solo ad affermare (pag. 11 della DGR 668/2024), che “La popolazione italiana nidificante di quaglia è giudicata in aumento, sia nel breve, sia nel lungo periodo.



In disparte che l'affermazione non è sostenuta, né sostenibile né rilevante, nel Piano di gestione europeo il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio di importanza media e viene sottolineata la necessità che venga assicurata un'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati.

Regione Veneto nulla ha fatto, salvo che anticipare la caccia ad una specie in crisi dichiarata ed accertata.

III) Illegittimità per violazione dell'articolo - Violazione del principio di precauzione - Violazione articolo 9, comma 3, Costituzione - Difetto di motivazione (SPECIE TORTORA PREAPERTURA PREVISTA PER IL 1° E 2 SETTEMBRE 2024)

A pag. 1 dell'allegato A), punto 1, della DGR 703/2024 è previsto il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di Tortora il 1° e il 2 settembre p.v. Il carniere giornaliero massimo, per cacciatore, è di 5 capi (pag. 7, 8 e 9 della DGR 688/2024).

Regione rammenta che il Ministero: "[...] Per quanto riguarda la flyway centro-orientale, la raccomandazione tecnica è di attuare una moratoria venatoria temporanea nella stagione venatoria 2024/2025. Infatti, in questa flyway la specie risulta ulteriormente in declino e quindi, qualora venisse aperta la caccia, si incorrerebbe nel rischio di violare l'articolo 7 della Direttiva Uccelli."

Ancora Regione rammenta che, con una seconda nota del 14.5.2024, il MASE ha comunicato alle Regioni quanto segue: "[...] In esito a quanto sopra rappresentato e discusso nel corso della riunione del 8 maggio 2024 del tavolo tecnico sul Piano di Gestione Nazionale per la Tortora selvatica, e in linea con quanto previsto dall'azione 2.2 del richiamato Piano di Gestione, si invitano tutte le Regioni a escludere la Tortora selvatica dai rispettivi calendari venatori per la stagione 2024-25. Tale richiesta è giustificata dal Piano di Gestione Nazionale per la Tortora selvatica, in linea con quanto previsto dalla Direttiva Uccelli. Allo scopo di migliorare lo stato di conservazione della specie, quale



*prerequisito per una caccia sostenibile, è anche ribadita l'importanza di un rafforzato impegno per l'adozione di azioni di ripristino degli habitat, di monitoraggio della specie, di vigilanza venatoria."*

Con ulteriore nota del 17.5.2024 il MASE ha comunicato alle Regioni quanto segue: *"[...] Nella riunione del 19 aprile 2024, la Commissione Europea ha espresso molte preoccupazioni sulla caccia alla Tortora selvatica nella flyway centro-orientale, ipotizzando che essa possa non essere conforme all'art. 7 della Direttiva Uccelli. Su tale assunto gli Stati Membri, quindi, dovrebbero attuare la raccomandazione comunitaria di sospensione della caccia; in alternativa resta necessario raggiungere in altri modi un soddisfacente miglioramento demografico della specie. Tuttavia, a tal proposito, la Commissione ha formulato disaccordo con la proposta di mera riduzione del prelievo, in quanto tale pratica, attuata negli anni scorsi, non ha arrestato il declino della specie, che risulta essere ancora in corso. Tutto quanto ciò premesso, con nota del 14-05-2024 prot. num. 0088287, la scrivente Direzione Generale formulava invito alle Regioni ad escludere la tortora selvatica dai rispettivi calendari venatori per la stagione 2024-25. Ad integrazione della detta nota, si specifica che tale invito rappresenta una soluzione al degrado di conservazione della specie. Se le Regioni ritenessero che pari risultato possa essere ugualmente raggiunto attraverso altre opere di ripristino degli habitat, esse agirebbero, comunque, nell'esercizio delle loro prerogative e dei poteri conferiti ai sensi dell'articolo 18 della legge 157/92 disciplinante l'attività venatoria. Tale specificazione si rende necessaria in quanto la scrivente Direzione Generale non può sostituirsi alle più ampie facoltà di competenza regionale, compresa quella di disporre meccanismi misti che, a mo' di esempio, da una parte riducano ulteriormente il prelievo e dall'altra garantiscano misure atte al ripopolamento. In conclusione, nel rispetto della Direttiva Uccelli, della Strategia Nazionale per la Biodiversità, ed in ottemperanza a quanto affermato in sede NADEG nelle sedute del 19 aprile e 14 maggio uu.ss., si ribadisce*



*l'importanza di fronteggiare il degrado della conservazione della specie e pertanto si confida che le Regioni sappiano adeguatamente adoperarsi per il raggiungimento dei migliori risultati possibili".*

ISPRA, in linea, ha evidenziato che *"sulla base dei dati di popolazione raccolti in Europa nel corso delle ultime due stagioni riproduttive, non si ravvisa vi siano i presupposti per consentire la caccia alla tortora selvatica nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva 2009/147/CE; si consiglia pertanto codesta Amministrazione di non inserire questo columbide nella lista delle specie cacciabili nel corso della prossima stagione venatoria"* (pag. 6 parere).

Ciò malgrado Regione ha autorizzato la caccia nelle giornate del 1° e 2 settembre.

La posizione dalla Commissione europea, riportata nella comunicazione del Ministero, era chiara e non poteva essere oggetto di interpretazioni: sospensione della caccia alla specie tortora.

Il MASE (nota 17 maggio 2024), cercando una mediazione, ha previsto la possibilità di una *"formula mista"*: non sospensione bensì riduzione del prelievo venatorio e contestuali interventi atti a garantire il ripopolamento della specie.

Ben conoscendo gli interlocutori, il MASE ha precisato ed avvertito le Regioni che la sola riduzione del prelievo non è percorribile: *"Tuttavia, a tal proposito, la Commissione ha formulato disaccordo con la proposta di mera riduzione del prelievo, in quanto tale pratica, attuata negli anni scorsi, non ha arrestato il declino della specie, che risulta essere ancora in corso."*

Nell'allegato I al parere (pag. 17) ISPRA ha approfondito la tematica, con tanto di dati e tabelle, ai quali si rinvia per non appesantire il ricorso.

L'Istituto non ha potuto che rilevare come l'analisi effettuata da TFRB a scala di flyway centro-orientale (che riguarda il Veneto perciò) *"ha messo in luce come sino ad ora i Paesi interessati dalla presenza di tortore selvatiche che migrano seguendo queste due direttrici abbiano intrapreso pochi sforzi per*



*regolamentare in modo efficace il prelievo, garantire un adeguato sistema di sorveglianza, attuare interventi di miglioramento ambientale e avviare programmi di monitoraggio per valutare in dettaglio il trend e i parametri demografici della specie. In questo quadro generale, anche l'Italia non risulta essersi attivata in modo adeguato, per cui s'invita codesta Regione a dare piena applicazione al Piano di gestione nazionale, al fine di garantire la ripresa demografica della tortora selvatica e assicurare maggiori opportunità per il mondo venatorio.”*

Regione Veneto, del tutto incurante del peggioramento dello stato di popolazione della specie, non solo non ha deliberato la sospensione del prelievo, bensì ha autorizzato la “preapertura” della caccia al 1° e 2 settembre (aumentando quindi la possibilità dei prelievi perché sono i primi spari) e stabilendo un contingente comunque pari a 405 Tortore selvatiche.

A pag. 9 della DGR 668/2024 si legge che la misura sarebbe “in linea con il Piano di gestione europeo” ed è stata indicata la soglia di prelievo al 50 % della media risultante dall'analisi dei carnieri delle ultime cinque stagioni, con un limite massimo regionale di 405 tortore.

A tacer d'altro, è difficile comprendere come l'abbattimento di 405 (sempreché segnate tutti i capi nei tesserini venatori), possa contribuire a migliorare lo stato di conservazione di questa specie, in declino costante.

Così come insostenibili ed indifendibili le altre motivazioni addotte (pagg. 7, 8 e 9 DGR 668/2024).

Se nella nota del 14.05.2024, il Ministero ha scritto: “Allo scopo di migliorare lo stato di conservazione della specie, quale prerequisito per una caccia sostenibile, è anche ribadita l'importanza di un rafforzato impegno per l'adozione di azioni di ripristino degli habitat, di monitoraggio della specie, di vigilanza venatoria”, Regione (pag. 8, della DGR n. 668/2024 DGR n. 703/2024), elenca alcuni interventi di gestione del territorio, realizzati o in fase di realizzazione, in preteso “favore” dell'habitat della Tortora:



- alcuni interventi sono definiti “*Infrastrutture ecologiche*”;
- altri riguardano il “*Piano di sviluppo rurale*” e richiamano l’applicazione dell’Ecoschema 4 (Rotazione obbligatoria) e Ecoschema 5 (Misure specifiche per gli impollinatori).

Non si tratta, a tutta evidenza, di interventi finalizzati al miglioramento dell’habitat per le Tortore e, comunque, anche volendo considerarli tali, gli interventi di miglioramento ambientale dovrebbero indicare i risultati attesi ed essere seguiti da programmi di monitoraggio (non previsti) per potere, in dettaglio, verificare i risultati effettivi conseguiti e in particolare, il trend e i parametri demografici della specie.

I tentativi, maldestri, di spacciare interventi finalizzati al miglioramento degli habitat per la tortora selvatica con interventi, già da tempo previsti per altre finalità, sono stati messi in conto anche dal Ministero. Nella nota ministeriale del 14.05.2024, si legge che: “*Le attività di gestione degli Habitat sono state segnalate dalla maggior parte degli Stati membri, ma in genere si tratta di misure agroalimentari rivolte a più specie e spesso collegate alla gestione di aree protette, compresi i siti Natura 2000.*”

*Si confermano carenze di dati specifici per questa Flyway (sopravvivenza, riproduzione), nonostante le indicazioni specifiche fornite negli ultimi anni precedenti, in quanto non sono stati intrapresi nuovi studi per ottenere tali informazioni. Questa mancanza continua a ostacolare la possibilità di sviluppare modelli di popolazione specifici per questa Flyway per informare gli scenari di gestione”.*

*Il quadro attuale evidenzia come le misure attuate non siano state sufficienti a migliorare lo stato di conservazione della specie e si assiste ad un ulteriore peggioramento. In questo contesto l’approccio di gestione adattiva previsto dal Piano di Gestione richiede un rafforzamento delle misure.”*

IV) Illegittimità per difetto di motivazione -violazione del principio di precauzione – violazione dell’articolo 9, Comma 3, Costituzione (GIORNATE



## AGGIUNTIVE SETTIMANALI DI CACCIA DA APPOSTAMENTO AI MIGRATORI NELLE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE)

ISPRA ha ritenuto - tra l'altro - preferibile (pagg. 11 e 12 del parere):

- 1) non autorizzare più di una giornata aggiuntiva di caccia da appostamento alla avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre nelle Province di Verona e Treviso;
- 2) non autorizzare giornate aggiuntive di caccia da appostamento nei mesi di ottobre e novembre per le specie appartenenti alla famiglia dei turdidi (cioè: Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Merlo);
- 3) non autorizzare su tutto il territorio regionale l'inclusione della specie Alodola tra i migratori cacciabili per ulteriori giornate settimanali, in aggiunta alle canoniche tre.

Nondimeno la D.G.R. 703/2024, punto 4, Allegato A, non ha tenuto conto di alcuna delle predette indicazioni, disponendo in modo generalizzato la possibilità di cacciare per una quarta e quinta giornata settimanale aggiuntiva, da appostamento, tutti i migratori nei mesi di ottobre e novembre, su tutto il territorio regionale.

Ciò quando, da anni, identiche misure non hanno superato il vaglio di legittimità. Ci si riferisce a: ordinanza di codesto Ill.mo TAR Veneto in questo senso: Decreto cautelare n. 798 del 23.9.2022 "ISPRA nel proprio parere si è espressa in senso negativo anche in relazione alla concessione delle giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1 ottobre - 30 novembre 2022 in quanto *"nel territorio soggetto a gestione programmata della caccia potrebbe determinare un aumento non trascurabile della pressione venatoria nei confronti delle specie migratrici"* e allo stato mancherebbero *"elementi specifici di conoscenza sull'entità del prelievo esercitato in relazione all'andamento temporale dei flussi migratori"*, essendo invece *"necessario poter disporre dei dati degli abbattimenti delle singole specie, relativi alle precedenti stagioni venatorie, distinguendo il prelievo ascrivibile alla concessione delle giornate aggiuntive di*



*caccia da quello complessivo dell'intera stagione venatoria e dei due mesi interessati dalla deroga"; ed anche ordinanza n. 514 di codesto Ill.mo TAR del 20.10.2023.*

V) Violazione dell'articolo 18, comma 1 bis della legge 157/92, dell'articolo 7.4 della Direttiva 2009/147/CE – Violazione dell'articolo 9, comma 3, Costituzione – violazione del principio di precauzione – difetto di motivazione (APERTURA AL 15/9 A DIVERSE SPECIE DI ANIMALI)

Regione (allegato A, lett. a), b), d), g), H, j), k) e m) alla DGR 703/2024) ha autorizzato l'apertura della caccia alle specie: Starna, Fagiano, Porciglione, Allodola, Quaglia e Colombaccio al 15 settembre 2024, anziché al 2 ottobre 2024 (come chiesto da ISPRA), in violazione dell'articolo 7, paragrafo 4, della Direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 18, comma 1 bis, lett. b) della Legge 157/92 che vietano divieto di esercitare l'attività venatoria, non solo durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione, bensì anche della fase in cui i piccoli dipendono ancora dai genitori e della migrazione prenuziale.

Per quanto riguarda le specie: Germano reale, Canapiglia, Fischione, Codone, Mestolone, Alzavola, Marzaiola, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione, Beccaccino, Beccaccia, Moriglione, Moretta, Frullino, Tordo sassello, Tordo bottaccio, Cesena, Merlo, Lepre, Coniglio selvatico e Volpe la data di apertura non è, anche per queste specie, conforme al parere tecnico-scientifico di ISPRA.

ISPRA ha predisposto un articolato e motivato parere, sorretto da nutrita e autorevole biografia scientifica.

L'Istituto (pag. 7 dell'allegato I) prende in esame i periodi riportati nel documento "*Specie di uccelli cacciabili ai sensi della direttiva Uccelli - panoramica scientifica dei periodi di ritorno al luogo di nidificazione e di riproduzione negli Stati membri*", più noto come Key Concepts Document (KCD). Tali periodi sono stati definiti al termine di una lunga istruttoria,



coordinata in Italia dal MASE. L'Istituto non ha ravvisato presupposti per modificare i riferimenti temporali riportati nel KCD sulla base di nuove ricerche o specificità regionali. Anche per la ragione che la definizione dei periodi sensibili non può avvenire in forma parcellizzata, per ambiti territoriali circoscritti alle singole regioni amministrative.

Per le specie simili ISPRA nel parere, come ogni anno, sottolinea che *“Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull’attività venatoria e per un minor disturbo per la fauna selvatica in un momento dell’anno in cui diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione, questo Istituto raccomanda il posticipo dell’apertura della caccia programmata al 2 ottobre 2024 per tutte le specie con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio e degli ungulati.*

*Inoltre, la caccia in forma vagante, soprattutto se praticata con l’ausilio del cane da ferma o da cerca, non dovrebbe essere consentita per nessuna specie nei mesi di settembre e di gennaio. Tale restrizione è finalizzata a limitare il disturbo alla fauna in periodi sensibili (non solo nei confronti delle specie cacciabili) e un prelievo eccessivo.”*

Al riguardo segue la tabella ove, nella seconda colonna, sono indicate le decadi di riproduzione e dipendenza dei pulli dei Key Concepts indicati nella DGR 668/2024-DGR 703/2024 e, nella terza colonna, sono indicate invece le decadi di riproduzione e dipendenza dei pulli dei Key Concepts:

SPECIE	DECADI RIPRODUZIONE DGR 668/2024, pag. 2 e 3 REGIONE VENETO	DECADI RIPRODUZIONE KEY CONCEPTS ITALIANI 2021
Germano reale	III° decade di agosto	III° decade di agosto
Marzaiola	III° decade di luglio	II° decade di agosto
Gallinella d’Acqua	II° decade di agosto	III° decade di agosto
Mestolone	III° decade di agosto	III° decade di agosto
Canapiglia	III° decade di luglio	III° decade di luglio
Folaga	III° decade di luglio	III° decade di agosto
Alzavola	I° decade di settembre	I° decade di settembre

Porciglione	II° decade di settembre	II° decade di settembre
Moriglione	I° decade di agosto	I° decade di agosto
Fischione	Non nidifica, in Italia	Non nidifica, in Italia
Beccaccino	Non nidifica, in Italia	Non nidifica, in Italia
Frullino	Non nidifica, in Italia	Non nidifica, in Italia
Tordo sassello	Non nidifica, in Italia	Non nidifica, in Italia
Tordo bottaccio	II° decade di agosto	II° decade di agosto
Cesena	II° decade di agosto	II° decade di agosto
Quaglia	II° decade di settembre	II° decade di settembre
Codone	Non nidifica, in Italia	Non nidifica, in Italia
Starna	III° decade di settembre	III° decade di settembre
Fagiano	II° decade di settembre	II° decade di settembre
Colombaccio	III° decade di ottobre	III° decade di ottobre
Allodola	III° decade di settembre	III° decade di settembre
Pernice rossa	II° decade di agosto	II° decade di agosto

Per le specie nidificanti si può rilevare che la metà di settembre sia ancora proprio un periodo interessato dalla cura dei piccoli.

Non solo, Regione Veneto avrebbe dovuto anche tenere in considerazione lo stato di conservazione di ogni singola specie, per la quale ha previsto l'apertura della caccia al 15 settembre 2024 (e non al 2 ottobre). Di seguito per facilità di lettura si riporta una tabella con i dati aggiornati dello status di ogni singola specie:

SPECIE	LISTA ROSSA ITALIA 2022/2021 tabella 8	RED LIST OF BIRD EUROPEAN 2021 UNIONE EUROPEA	RED LIST OF BIRD EUROPEAN 2021 EUROPA
ALZAVOLA	EN-IN PERICOLO	LC	LC
MARZAIOLA	VU-VULNERABILE	VU-VULNERABILE	LC
MESTOLONE	VU-VULNERABILE	VU-VULNERABILE	LC
MORIGLIONE	VU-VULNERABILE	VU-VULNERABILE	VU-VULNERABILE
MORETTA	VU-VULNERABILE	NT-QUASI MINACCIATA	VU-VULNERABILE
CODONE		VU-VULNERABILE	EN-IN PERICOLO
CANAPIGLIA	NT-QUASI MINACCIATA	LC	VU-VULNERABILE
FISCHIONE		LC	VU-VULNERABILE
PORCIGLIONE		LC	LC
BECCACCINO		VU-VULNERABILE	LC
GALLINELLA D'ACQUA		LC	LC
FRULLINO		LC	LC



FOLAGA		NT-QUASI MINACCIATA	LC
QUAGLIA		LC	NT-QUASI MINACCIATA
TORDO BOTTACCIO		LC	LC
TORDO SASSELLO	NT-QUASI MINACCIATA	LC	LC
CESENA	VU-VULNERABILE	LC	LC
STARNA	RE-ESTINTA	LC	NT-QUASI MINACCIATA
FAGIANO	LC	LC	LC
PERNICE ROSSA	DD-CARENTE DATI	LC	LC

Da pag. 6 a pag. 10 del parere ISPRA, per ogni singola specie o gruppo, vengono indicate le motivazioni per le quali l'Istituto ha indicato la data di apertura della caccia al 2 ottobre, anziché al 15 settembre 2024.

Si aggiunge che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Patrimonio Naturale e Mare, ha trasmesso alle Regioni, compreso il Veneto, la nota, ove si legge che: *“Un altro tema estremamente rilevante, discusso durante l'incontro, è il documento riguardante le prime 15 specie di uccelli in cattivo stato di conservazione analizzate dalla Commissione europea (allegato 2). Di queste 15 specie 4 hanno restituito dei dati da attenzionare. Nello specifico le 4 specie sono Moriglione, Fischione, Mestolone e Codone. Di queste 4 specie, 2 (Moriglione e Fischione) sono risultate altamente prioritarie, mentre le altre due (Mestolone e Codone) sono risultate mediamente prioritarie per la definizione di un prelievo adattivo.*

*La Commissione, nonostante non fosse indicato in agenda, ha presentato delle raccomandazioni tecniche per il prelievo di tutte e 4 queste specie. In particolare, ha invitato gli Stati membri a ridurre il prelievo del 50% o, meglio, ad attuare una moratoria completa in attesa della definizione di un prelievo adattivo per tutte 4 le specie. ...”.*

L'allegato I, citato nella nota del Ministero del 10 luglio, è la relazione presentata al: *“Meeting TFRB, 28 June 2024, Assessment of (un) sustainability of harvest”* dello Instituto de investigacion en Recursos



Cinegeticos (IREC, Spagna, dell'Office Francais de la Biodiversit  (OFB, Francia) e Jesper Mdsen del Aarhus University (Olanda).

I dati riguardano 15 specie di uccelli in sfavorevole stato di conservazione, di cui n. 9 specie cacciabili in Italia: Moriglione, Moretta, Marzaiola, Mestolone, Fischione, Codone, Pavoncella, Combattente e Beccaccino. Delle 9 specie cacciabili in Italia, 7 sono state inserite dalla regione Veneto tra gli uccelli che possono essere prelevati (dal 15 settembre) e precisamente: Moriglione, Moretta, Marzaiola, Mestolone, Fischione, Codone e Beccaccino.

Delle 7 specie in sfavorevole stato di conservazione e cacciabili in Veneto, 4 di esse Moriglione, Fischione, Mestolone e Codone - a fianco delle specie -   raffigurato un semaforo con luce rossa, che indica lo stato di grave sofferenza.

L'analisi smentisce tutto quanto indicato da Regione per le 7 specie ritenute in sfavorevole stato di conservazione, in particolare per Moriglione, Fischione, Mestolone e Codone.

La DGR 668/2024 (da pag. 22 a pag. 43) riporta lo stato di conservazione di ogni singola specie, citando per  dati superati: "Guida" e "Red List of European Bird 2015" o "studi", allo scopo di sostenere il prelievo venatorio ed altri dati non validati, inattendibili.

Le motivazioni contenute nella DGR 668/24 ricalcano, tra l'altro, quelle contenute nelle precedenti DGR 755/23 (calendario 2023/2024) e DGR 970/22 (calendario 2022/23), che non avevano superato il vaglio di legittimit .

Il Mestolone, Canapiglia, Alzavola sono specie in declino; sono inserite nella Lista rossa italiana (classificato VULNERABILE e NT Quasi minacciata ) e nella Red List european (classificato VULNERABILE) per l'area dell'Unione Europea ed   classificato SPEC 3, L'attivit  venatoria, nel rispetto dei principi di precauzione e di conservazione, avrebbe dovuto essere vietata, almeno nel periodo di riproduzione, anche per scongiurare abbattimenti di specie simili



ed evitare disturbo ad altre specie ancora in fase di riproduzione con pulli non ancora in grado dell'involo.

Le specie Folaga è in decremento, qualificata "QUASI MINACCIATA", Spec 3; la Marzaiola è "VULNERABILE" e Spec 3; per la Gallinella d'acqua vale lo stesso. La specie è in decremento e gli stessi dati pubblicati da Regione Veneto del 2023, nel Documento a supporto del progetto di calendario, indicano una riduzione delle coppie nidificanti (in Unione Europea n. 672.000-921.000 e in Italia n. 150.000-100.000).

Anche il Porciglione (dati regionali) dimostra un decremento delle coppie nidificanti (in Unione Europea n. 197.000-84.100 e in Italia n. 6000-3000). I dati più recenti, pubblicati, in parte, dalla stessa Regione Veneto dimostrano un decremento dei maschi cantori (249.00-113.000, in Unione Europea e in Italia 30.00-15.000). La specie è inserita nella Lista Rossa Italiana (classificata: NT-QUASI MINACCIATA).

Per le specie che non nidificano in Italia quali il Fischione, il Beccaccino, il Frullino, il Codone e il Tordo sassello si richiama e si fa proprio quanto scritto da Ispra (pag. 8 parere) per tutte le specie acquatiche e a pag. 9 per il Moriglione.

Un caso a parte la lepre. ISPRA (pag. 10) scrive che la stagione venatoria non dovrebbe essere consentita prima dell'inizio di ottobre, per non interferire con il termine della stagione riproduttiva. Molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento alla terza domenica di settembre e le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre; oltre a ciò, va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita.

Idem per CONIGLIO selvatico: *"Il prelievo dovrebbe essere pianificato sulla base dei risultati di stime d'abbondanza e/o analisi dei carnieri stabilite in dettaglio forme di caccia sostenibile; a tal fine dovrebbero essere predisposti piani di abbattimento da attuare in singoli istituti di gestione o loro porzioni"*.



Regione Veneto per sostenere il prelievo della lepre dal 15 settembre 2024, (pag. 43 della DGR) sostiene che vi sarebbe *“una coda riproduttiva nel bimestre settembre-ottobre”* trascurabile poiché tali nascite sono numericamente esigue e difficilmente questi leprotti sopravvivono sino alla stagione venatoria. Comunque l’Ente non considera che i piccoli leprotti termineranno il periodo di dipendenza dai genitori dopo i 20/30 giorni (fine settembre-inizio ottobre), perché considera solo ed esclusivamente, le nascite avvenute sino al 25 agosto (e perché?).

Sulla starna ISPRA (pag. 6 parere) sottolinea che *“sul territorio regionale non sono presenti popolazioni naturali in grado di mantenersi nel tempo in assenza di ripopolamenti, mancano i presupposti affinché questa specie possa essere cacciata nel corso della stagione 2024/2025.”*

Regione (pag. 19 DGR 668/24), senza dati, ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il secondo giorno di ottobre non sia dato riscontrare, almeno in territorio veneto, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o di sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie Starna e, invece, contesta ISPRA perché non ha supportato, con evidenze scientifiche e studi riferiti al territorio regionale, la richiesta di posticipo della caccia. Quando è Regione, che, intendendosi discostare dal parere ISPRA, doveva dimostrare, con studi o analisi, che nel territorio regionale vi siano delle popolazioni di starna, autoctone, in grado di riprodursi in assenza di immissioni con animali di allevamento.

Sempre l’Istituto (pag. 6) ribadisce che per evitare il *“disturbo per la fauna selvatica in un momento dell’anno in cui diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione, questo Istituto raccomanda il posticipo dell’apertura della caccia programmata al 2 ottobre 2024 per tutte le specie con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio e degli ungulati.”*



*Inoltre, la caccia in forma vagante, soprattutto se praticata con l'ausilio del cane da ferma o da cerca, non dovrebbe essere consentita per nessuna specie nei mesi di settembre e di gennaio. Tale restrizione è finalizzata a limitare il disturbo alla fauna in periodi sensibili (non solo nei confronti delle specie cacciabili) e un prelievo eccessivo.”*

Per il Merlo, l'apertura posticipata al 2 ottobre è preferibile sia per le motivazioni espresse in precedenza nelle indicazioni di carattere generale, sia perché in settembre il prelievo nei confronti del merlo risulta principalmente a carico della popolazione nidificante in ambito locale. Un'eventuale anticipazione al 15 settembre dovrebbe comunque essere permessa solo nella forma da appostamento.

Per la Beccaccia, sulla base della fenologia della migrazione, il posticipo dell'inizio della stagione venatoria al 2 ottobre 2024 è giustificato dall'esigenza di evitare che il prelievo possa incidere sull'esigua popolazione nidificante a livello nazionale.

Per le specie Cesena, Tordo Sassello e Tordo bottaccio, come già rilevato a proposito degli uccelli acquatici, occorre prevedere lo stesso periodo di caccia per gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe.

I dati forniti da Regione Veneto per sostenere le proprie scelte non sono attendibili perché sono tratti, in gran parte da letteratura internazionale che tratta della biologia delle specie senza un preciso riferimento alla Regione Veneto; l'unico documento che viene citato nella DGR 668/24 e DGR 703/2024 dell'associazione Faunistici Veneti, riferito alla realtà regionale fornisce dati largamente discordanti con quelle indicate dalla Regione Veneto e dai Key Concepts.

La Regione Veneto ha un atteggiamento del tutto illogico. Da un lato non vuole applicare i Key Concepts italiani relativi alla migrazione prenuziale e



chiede a Ispra di determinare i KC a livello regionale partendo da dei dati locali. Dall'altro determina le decadi di fine riproduzione utilizzando della biografia che non si riferisce specificatamente neanche al contesto nazionale figuriamoci al contesto regionale che tanto avrebbe auspicato.

Commento personale: credo che persino un giudice più prevenuto non possa ignorare queste contraddizioni.

Regione Veneto, nelle motivazioni del calendario venatorio, sulle singole specie, estrapola SOLO alcune righe dei singoli punti della “ Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L.157/92, così modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” e della “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici ” del febbraio 2008 e così facendo, le utilizza - deviando da quella che sarebbe stata la corretta azione amministrativa - per motivare il discostamento dal parere Ispra e avvallare, sempre e comunque, le motivazioni per le quali autorizza il prelievo venatorio di una determinata specie.

Si rammenta, poi, che nel documento allegato al calendario venatorio del 2023 (per il 2024/2025 non è stato più prodotto) sono indicati anche i prelievi realizzati nella II° e III° decade di settembre.

I dati sono significativi e militano a favore del posticipo dell'inizio della stagione.

Ad esempio, per la specie Germano reale (pag. 51 del “Documento a supporto del progetto di calendario 2023, paragrafo “Analisi tesserini venatori” emergeva che il dato più alto dei prelievi di tutta le stagioni venatorie, annate dal 2017 al 2020 è stato realizzato nella II° decade di settembre, con una media di abbattimenti di n. 5509 capi; il secondo dato più alto è rappresentato dalla III° decade di settembre con n. 3743 di prelievi, pari al 25% dell'intero prelievo realizzato, per ogni stagione venatoria. Quindi, nella



seconda e terza decade di settembre la pressione è elevatissima. Si veda la tabella che segue:

Stagione venatoria	II° DECADE SETTEMBRE	III° DECADE SETTEMBRE	TOTALE PRELIEVI mese di settembre	TOTALE PRELIEVI Stagione venatoria
2017/2018	5194	3071	8252	31.641
2018/2019	5772	4296	10.068	48.360
2019/2020	5561	3863	9424	39.755

Nel pieno del periodo di riproduzione il prelievo è stato molto elevato ed ha interessato, indistintamente, soggetti adulti e giovani non ancora pronti per l'involo.

Ecco le altre specie:

Folaga	414	481	435
Gallinella d'Acqua	3584	3587	3076
Alzavola	1265	2325	2248
Canapiglia	469	743	736
Porciglione	255	391	251
Fischione	603	1088	1088
Codone	359	563	557
Marzaiola	223	158	181
Beccaccino	1851	2531	2251
Mestolone	373	598	590
Moriglione	358	598	580
Frullino	421	660	652

#### VI) Difetto di motivazione – violazione dell'articolo 9, comma 3, Costituzione (FORAGGIAMENTO DEGLI UCCELLI ACQUATICI)

L'allegato A) punto 12. lett. d) della 703/2024 prevede la possibilità di effettuare il "foraggiamento" degli uccelli nelle aziende faunistiche-venatorie.

ISPRA (pag. 13) ritiene che dovrebbe essere effettuato solamente all'interno delle aree dove la caccia non è consentita e in concomitanza di condizioni climatiche particolarmente avverse, come previsto dal Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale.



La pratica legale del foraggiamento, cioè la distribuzione di tonnellate di granaglie e altri alimenti, è finalizzata ad attirare e mantenere all'interno del territorio delle aziende faunistiche-venatorie vallive-lagunari migliaia di anatre, rallidi e limicoli. Con il foraggiamento si attirano gli uccelli e se ne facilita l'abbattimento dagli appostamenti di caccia. La disponibilità di fonti alimentari artificiali e abbondanti, pratica da sempre non condivisa da ISPRA, induce negli uccelli dei comportamenti innaturali tra cui, si segnala, il possibile ritardo indotto e agevolato dall'uomo - nel mese di gennaio - dell'inizio della migrazione prenuziale.

La sospensione del foraggiamento in concomitanza con la fine della stagione venatoria alla fine di gennaio, e considerato l'accumulo di grasso in ogni singolo individuo, causa poi l'immediata (prematura) partenza per le aree di svernamento.

Inoltre da tenere presente che il foraggiamento falsa i censimenti, in quanto provoca l'aumento degli uccelli, concentrandoli in una determinata area/valle e provoca il fenomeno opposto o anche la migrazione tra un'azienda e un'altra area gestita da un'altra struttura privata.

Questa è anche la ragione (connessa ad altro motivo di ricorso) per cui Regione Veneto si ostina a mantenere aperta la caccia nel mese di gennaio, in particolare nella III° decade.

I dati ufficiali dei prelievi, forniti dalla Regione Veneto, del mese di gennaio confermano, per la maggior parte delle specie di anatidi, rallidi, limicoli e scolopacidi (Germano reale, Folaga, Canapiglia, Fischione, Gallinella d'Acqua, Alzavola, Moretta, Mestolone, Porciglione) un progressivo numero di abbattimenti dalla 1° decade di gennaio con punte elevate nella III° decade.

Ovviamente Regione Veneto non ha recepito il parere ISPRA e non ha motivato il discostamento. Da qui i vizi denunciati in rubrica.





VII) Illegittimità per violazione del principio di precauzione, Violazione dell'articolo 9, comma 3, Costituzione – difetto di motivazione di istruttoria (CARNIERI ACQUATICI E TURDIDI)

L'allegato A, punto 6, della DGR 703 del 2024 prevede i seguenti carnieri per la selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri (di cui non più di 10 allodole, 5 quaglie, 10 canapiglie, 5 codoni, 2 morette e 2 moriglioni) con un massimo di 425 capi stagionali a cacciatore (di cui non più di 50 allodole, 25 quaglie, 50 canapiglie, 25 codoni, 5 morette e 10 moriglioni), con la seguente eccezione: per la beccaccia 3 capi giornalieri con un massimo di 20 capi stagionali.

Per la specie moretta è previsto un carniere massimo regionale pari a 103 capi; per la specie moriglione è previsto un carniere massimo regionale pari a 2472 capi; per la specie tortora un carniere massimo regionale pari a 405 capi.

Sono numeri rilevanti con impatto evidente sulle popolazioni di uccelli venete. Infatti, ISPRA (pag. 12 parere) che, per gli anatidi e per i turdidi, sarebbe opportuno indicare un limite di carniere stagionale per cacciatore e per specie, soprattutto nel caso di *taxa* in uno *status* sfavorevole come il mestolone, la marzaiola e il tordo sassello. Per stabilire il limite di carniere stagionale, si suggerisce di prendere a riferimento le statistiche degli abbattimenti riferite alle precedenti stagioni di caccia. In merito ai limiti di carniere relativi alla moretta si rimanda alle osservazioni espresse in precedenza.

La “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” del febbraio 2008 (punto 2.4.25) afferma che, nel caso di una specie in declino, la caccia non può per definizione essere sostenibile, a meno che non faccia parte di un piano di gestione adeguato che preveda anche la conservazione degli habitat e altre misure in grado di rallentare e di invertire la tendenza al declino.



Se la prosecuzione della caccia ad una specie, con stato di conservazione sfavorevole, è considerata dalla Commissione europea, non è altrettanto sostenibile stabilire carnieri, giornalieri e stagionali, elevati, previsti anche per ben 11 specie con stato di conservazione sfavorevole.

Intanto, Regione avrebbe dovuto stabilire i carnieri giornalieri e stagionali sulla base degli abbattimenti degli ultimi 5 anni, con la conseguenza che i carnieri sarebbero stati molto distanti da quelli previsti dalla DGR.

La determinazione non è stata perciò il frutto di un'attenta analisi dei dati di prelievo dei cacciatori che esercitano la caccia specialistica, in particolare agli acquatici e con un'attenzione ai prelievi effettuati, nelle Aziende Faunistiche venatorie.

Si consideri che gli abbattimenti, cospicui, di esemplari di specie in stato di conservazione sfavorevole, effettuati da alcune migliaia di cacciatori, incidono sui contingenti di uccelli in modo consistente; se poi si aggiunge il foraggiamento nelle zone venabili e l'uso di richiami vivi il prelievo, può determinare un depauperamento, insostenibile, anche sui futuri riproduttori, in particolare se esercitato nel mese di gennaio.

VIII) Violazione dell'articolo 7. 4 della Direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 18, comma 1 bis, lett. b) della Legge 157/92 – violazione del principio di precauzione e dell'articolo 9, comma 3, Costituzione (CHIUSURA DELLA CACCIA AGLI ANATIDI, RALLIDI, SCOLOPACIDI E LIMICOLI AL 30 GENNAIO ANZICHE' AL 20 GENNAIO 2025 PER LE SPECIE: CANAPIGLIA-FOLAGA-ALZAVOLA-FISCHIONE-CODONE-FRULLINO-PORCIGLIONE-BECCACCINO - MESTOLONE – MARZAIOLA - GALLINELLA D'ACQUA -GERMANO REALE - MORIGLIONE

L'Allegato A, punto 2, lett. g) della DGR 703 del 2024 prevede che la caccia agli anatidi ivi indicati termini al 30 gennaio 2025. Tale data interferisce con la fase di migrazione prenuziale.



Infatti, ISPRA (pag. 7 parere, Allegato I) spiega che “*per la definizione delle date di apertura e di chiusura della stagione venatoria, nel proprio parere ISPRA prende a riferimento i periodi riportati nel documento “Specie di uccelli cacciabili ai sensi della direttiva Uccelli - panoramica scientifica dei periodi di ritorno al luogo di nidificazione e di riproduzione negli Stati membri”, più noto come Key Concepts Document (KCD) pubblicato dalla Commissione Europea nel 2021. Come dettagliato in precedenza, tali periodi sono stati definiti al termine di una lunga istruttoria coordinata in Italia dal MASE. Al momento lo scrivente Istituto non ravvisa vi siano i presupposti per modificare i riferimenti temporali riportati nel KCD sulla base di nuove ricerche o specificità regionali...*”. Inoltre, (pag. 9) “*Le date di chiusura della stagione venatoria per specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe **non dovrebbero essere scaglionate ma dovrebbero coincidere tra loro, per rispettare quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea**<sup>20</sup>. Tale approccio dovrebbe essere adottato nel caso dei turdidi e **degli uccelli acquatici**. La fine della stagione venatoria va fatta coincidere con l’inizio della migrazione prenuziale della specie che, all’interno di ciascun gruppo, inizia a compiere spostamenti migratori più precocemente.*

*Per quanto riguarda la possibilità di confusione, il rischio risulta massimo nel caso di specie simili che tendono a volare in stormi misti, come nel caso delle anatre. L’abbattimento accidentale di una specie protetta o non cacciabile nello stesso periodo dell’anno può accadere con una frequenza non trascurabile in quanto le femmine delle diverse specie presentano colorazioni simili tra loro e perché l’attività di caccia viene praticata anche in condizioni di luce non favorevole, quali l’alba o il tramonto, quando gli uccelli tendono a muoversi maggiormente. Il rischio di confusione è alto tra le anatre cacciabili e questa è una delle ragioni per cui è consigliabile fissare un periodo di caccia uguale per tutte le specie.”*

La tabella che segue mostra le discrasie tra le decadi di migrazione:

SPECIE ANATIDI, RALLIDI E LIMICOLI	Decade migrazione pre-nuziale ATLANTE EUROPEO MIGRAZIONI 2022	Decade migrazione pre-nuziale <i>Key Concepts 2021</i> DGR 668/24 DGR 703/2024 pag. 2 e 3 REGIONE VENETO
GERMANO REALE	1° DECADE GENNAIO	1° DECADE GENNAIO
FOLAGA	3° DECADE GENNAIO	3° DECADE GENNAIO
GALLINELLA D'ACQUA	3° DECADE GENNAIO	3° DECADE GENNAIO
ALZAVOLA	2° DECADE GENNAIO	2° DECADE FEBBRAIO
CANAPIGLIA	3° DECADE GENNAIO	3° DECADE GENNAIO
PORCIGLIONE	3° DECADE GENNAIO	3° DECADE FEBBRAIO
FISCHIONE	2° DECADE GENNAIO	3° DECADE DI FEBBRAIO
CODONE	3° DECADE GENNAIO	3° DECADE GENNAIO
MARZAIOLA	1° DECADE FEBBRAIO	1° DECADE FEBBRAIO
BECCACCINO	2° DECADE GENNAIO	1° DECADE DI FEBBRAIO
MESTOLONE	1° DECADE DI FEBBRAIO	1° DECADE FEBBRAIO
MORIGLIONE	3° DECADE DI GENNAIO	1° DECADE FEBBRAIO
FRULLINO	1° DECADE FEBBRAIO	1° DECADE FEBBRAIO

In colore **rosso**: decadi migrazione prenuziale indicate dalla regione veneto nella dgr 668/2024/dgr 703/2024 che non corrispondono alle decadi previste dall'atlante europeo delle migrazioni

In colore **verde**: decadi migrazione prenuziale indicate dalla regione veneto nella dgr 755/23 che corrispondono alle decadi dell'atlante europeo delle migrazioni.

Se si confrontano i Key Concepts del 2021 con i dati dell'Atlante Europeo 2022 si può constatare che per 8 specie, le decadi di migrazione prenuziale coincidono e precisamente:

-Folaga, Canapiglia, Alzavola, Codone, Gallinella d'Acqua, Frullino, Mestolone, Beccaccino;

- per una specie (Moriglione) la migrazione pre-nuziale è anticipata di una decade;



- per una specie (Fischione) la migrazione pre-nuziale è anticipata di 3 decenni. Regione Veneto, per ogni singola specie cacciabile indicata in rosso, appartenente agli anatidi, rallidi e limicoli, a sostegno della chiusura della caccia, al 30 di gennaio, ha preso a riferimento dati scientifici ma li ha usati in maniera errata, viziando la sua decisione, a vantaggio dell'attività venatoria e a discapito del principio di conservazione della fauna selvatica identificata da numerosi e concordanti studi scientifici di Istituti pubblici come "in pericolo" o "vulnerabile" o "minacciata".

L'Amministrazione regionale ha commesso un grossolano "errore"; per ogni singola specie cacciabile appartenente agli anatidi, rallidi e limicoli (ad eccezione del frullino) non ha indicato la decade come indicata nella mappa n. 3 dell'Atlante Europeo delle Migrazioni, che indica il vero inizio della migrazione prenuziale, quando il 5% degli individui hanno già intrapreso il ritorno verso le aree di riproduzione. Sul punto si sottolinea che ISPRA ha più volte ribadito che la tutela dei primi contingenti di uccelli che iniziano la migrazione pre-nuziale è importante in quanto sono i migliori riproduttori di tutto il contingente migratorio, di una determinata specie.

Inoltre, Regione Veneto avrebbe dovuto anche tenere in considerazione lo stato di conservazione di ogni singola specie, per la quale ha previsto la chiusura della caccia al 30 gennaio 2025.

Di seguito si riporta una tabella nella quale sono indicate le 13 specie di uccelli migratori appartenenti alla famiglia degli anatidi, rallidi e limicoli e, per ognuna di esse, la classificazione dello stato di conservazione a livello: nazionale, dell'Unione Europea e dell'Europa.

SPECIE-SPEC	LISTA ROSSA ITALIA 2022/2021 tabella 8	RED LIST OF BIRD EUROPEAN 2021 UNIONE EUROPEA	RED LIST OF BIRD EUROPEAN 2021 EUROPA
ALZAVOLA	EN-IN PERICOLO	LC	LC
MARZAIOLA SPEC 3	VU-VULNERABILE	VU-VULNERABILE	LC
MESTOLONE SPEC 3	VU-VULNERABILE	VU-VULNERABILE	LC



MORIGLIONE	<b>SPEC 2</b>	VU-VULNERABILE	VU-VULNERABILE	VU-VULNERABILE
MORETTA	<b>SPEC 3</b>	VU-VULNERABILE	NT-QUASI MINACCIATA	VU-VULNERABILE
CODONE	<b>SPEC 3</b>		VU-VULNERABILE	EN-IN PERICOLO
CANAPIGLIA	<b>SPEC 3</b>	NT-QUASI MINACCIATA	LC	VU-VULNERABILE
FISCHIONE			LC	VU-VULNERABILE
PORCIGLIONE			LC	LC
BECCACCINO	<b>SPEC 3</b>		VU-VULNERABILE	LC
GALLINELLA D'ACQUA			LC	LC
FRULLINO	<b>SPEC 3</b>		LC	LC
FOLAGA			NT-QUASI MINACCIATA	LC

Dove:

**SPEC 1** “Specie la cui popolazione è concentrata in Europa e che presenta uno stato di conservazione sfavorevole.”

**SPEC 2** “Specie la cui popolazione globale è concentrata in Europa, dove presenta uno stato di conservazione sfavorevole.”

**SPEC 3** “Specie la cui popolazione globale non è concentrata in Europa ma che in Europa presenta uno stato di conservazione sfavorevole.”

In giurisprudenza si richiama, sul punto, la sentenza di codesto Ill.mo Tribunale N. 97/2023 secondo la quale *“Deve quindi ritenersi che - in relazione agli aspetti considerati - la motivazione del provvedimento non sia idonea a giustificare efficacemente la scelta della Regione di discostarsi dalle indicazioni dell’I.S.P.R.A. e di ampliare il periodo di caccia per Cesena, Tordo sassello e anatidi”*.

IX) Violazione dell’articolo 7 della direttiva uccelli, dell’articolo 18, comma 1 bis della legge 157/92 – violazione del principio di precauzione e difetto di motivazione (CHIUSURA DELLA CACCIA AL TORDO SASSELLO, TORDO BOTTACCIO, ALLA CESENA ED ALLA BECCACCIA AL 20 GENNAIO ANZICHE’ AL 9 GENNAIO 2025

L’allegato A, punto, 2, lettere e) ed h) della DGR 703/2024 prevedono la chiusura della caccia alle specie in epigrafe di motivo al 20 gennaio 2025.

In tale periodo, però, questi animali vivono le fasi della dipendenza degli uccelli e della migrazione pre-nuziale.

SPECIE TURDIDI	Decade migrazione pre-nuziale KEY CONCEPTS 2021 ATLANTE EUROPEO MIGRAZIONI 2022	Decade migrazione pre-nuziale DGR 668/2024 - 703/2024, pag. 4 REGIONE VENETO
TORDO BOTTACCIO	1° DECADE GENNAIO	1° DECADE GENNAIO
TORDO SASSELLO	2° DECADE GENNAIO	2° DECADE GENNAIO
CESENA	2° DECADE GENNAIO	2° DECADE GENNAIO
SCOLOPACIDI		
BECCACCIA	2° DECADE DI GENNAIO	2° DECADE DI GENNAIO

Si richiama quanto scritto da ISPRA ed indicato nel motivo precedente che vale anche per queste specie.

Regione Veneto, anche per queste specie avrebbe, poi, dovuto anche tenere in considerazione il loro stato di conservazione.

Di seguito si riporta una tabella nella quale sono indicate le 3 specie di uccelli migratori appartenenti alla famiglia dei TURDIDI e, per ognuna di esse, la classificazione dello stato di conservazione a livello: nazionale, dell'Unione Europea e dell'Europa.

SPECIE	LISTA ROSSA ITALIA NIDIFICANTI 2021 APPENDICE 1	RED LIST OF BIRD EUROPEAN 2021 UNIONE EUROPEA	Rapporto Direttive Nature (2013/2018)
TORDO BOTTACCIO	LC	LC	
TORDO SASSELLO	Non nidificante	LC	SPEC 1*
CESENA	VU-VULNERABILE		
BECCACCIA	LC	LC	SPEC 3*

Sono dunque violate le norme e le regole in epigrafe e, sul punto, si richiamano la sentenza di codesto Ill.mo TAR n. 97/2023 (capo 9.2.1.), nonché la sentenza n. 155/2022 (punto 11.4., lett. D), la sentenza 155/2021

(capo 10) e Consiglio di Stato, III, sentenza 7609/2020, ordinanze C.D.S, III, nn. 623 e 624 del 2016.

## **B) Quanto al parere del Comitato tecnico faunistico nazionale**

X) Illegittimità per violazione dell'articolo 3 della legge 241/90 – difetto di istruttoria – violazione del principio di precauzione – violazione dell'articolo 9, Comma 3, Costituzione – Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere

Sulla natura del parere espresso dal Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale rispetto alla solidità scientifica del parere ISPRA, entrambi ora richiesti dall'art. 18, comma 2, della legge 157/92 (come modificato da art. 11-bis del D.L. 104/2023, convertito con legge n. 136/2023) si evidenzia quanto segue.

A differenza del parere scientifico di ISPRA, reso da zoologi sulla base delle più aggiornate conoscenze scientifiche e relativa letteratura in materia, quello espresso dal CTFVN è di natura politico-amministrativa.

Prova ne sia la natura e la composizione del Comitato, come emerge dal DM Agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste del 22.5.2023 prot. 0263986, che lo ha ricostituito (dopo che era decaduto dal 2012), e dal successivo decreto MASAF di nomina dei suoi componenti n. 0404254 del 1/8/2023, che include: funzionari ministeriali, 2 rappresentanti delle Regioni Lazio e Lombardia, 3 rappresentanti delle maggiori associazioni venatorie, 2 rappresentanti di associazioni agricole, un delegato del Consiglio Internazionale della Caccia.

TAR del Lazio (sentenza n. 4457 del 5.3.2024) ha evidenziato come nella ricomposizione del Comitato, differente rispetto a quella originariamente prevista dall'art. 8 della delle 157/92, *“lungi dall'aver eliminato la rappresentanza delle associazioni venatorie”, “si è proceduto a tagli ancora più incisivi per altre rappresentanze, operando le seguenti variazioni:*

...





- da quattro a uno per i rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente.”

“In particolare, per guardare solo alla rappresentanza delle associazioni, vengono ridotti da quattro a uno i rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente”.

Il parere del predetto Comitato non può, dunque, influire utilmente nell'economia delle valutazioni tecnico scientifiche e men che meno sulla solidità e la legittimità di un calendario venatorio. Neppure può un parere proveniente da un organo privo di competenze (non avendone per legge), non tecnico, ambire a potere superare il parere tecnico scientifico di ISPRA che è, e rimane, l'unico soggetto qualificato, previsto dalla legge, riconosciuto anche a livello internazionale, ad esprimere considerazioni operative sui temi che riguardano l'attività venatoria.

Il carattere generico, e non solidamente ancorato a dati tecnico scientifici, del parere del Comitato è perciò, a tutto volere concedere, inidoneo a supportare il calendario venatorio gravato e le scelte ivi assunte dall'Ente intimato. Non sono stati presi in considerazione dal Comitato, infatti, quali parametri di esame, valutazione e verifica i principi e le regole che da anni governano la materia venatoria, indicati anche in rubrica di motivo: il principio di precauzione e di sostenibilità dell'attività venatoria, prevalendo la primaria esigenza di conservazione delle specie animali.

Anche per il Veneto, come per tutte le altre regioni, i pareri del CTFVN sono sempre favorevoli al prelievo venatorio, anche di specie in conclamato declino o di specie quasi minacciate.

Inoltre, il CTFVN, per supportare il parere, ha organizzato due video collegamenti con Regione Veneto:

- il primo il 9.05.2024 (prot. nota di convocazione del Masef, n. 019389 del 30.04.2024) e al termine del quale, con mail del 9.05.2024. ha richiesto a



Regione Veneto l'invio di ulteriore documentazione. Regione Veneto, con nota 0231847 del 14.05.2024 ha inviato delle proprie controdeduzioni.

- il secondo, il 17.05.2024 (nota di convocazione prot. Masef n. 0208548 del 10.05.2024). Il CTFVN, con nota prot. 0226936 del 21.05.2024, ha trasmesso a Regione Veneto il parere consultivo, acquisito al protocollo regionale n. 246308 del 22.05.2024.

I due video collegamenti, tra il CTFVN e Regione Veneto, le ulteriori controdeduzioni regionali consentiranno poi al CTFVN di esprimere lo scontato parere positivo alla proposta di calendario venatorio 2024/25.

Il comportamento, incoerente, del CTFVN si rileva anche all'utilizzo strumentale delle disposizioni contenute nella "Guida alla disciplina della caccia UE".

In sintesi quando una disposizione della Guida poteva tentare di essere utilizzata a favore del prelievo venatorio, il CTFVN, l'ha inserita nel parere (cfr. pag. 4 per quanto riguarda i riferimenti ai paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida, finalizzati esclusivamente a prolungare i periodi di caccia ed evitare di adeguarsi ai periodi previsti dai KC); quando ha ritenuto i paragrafi non aderenti allo scopo, semplicemente li ha ignorati: un caso per tutti è rappresentato dal paragrafo 2.4.25., in tema di opportunità ad autorizzare la prosecuzione della caccia a specie aventi uno stato di conservazione insoddisfacente. È stato affermato che, nel caso di una specie in declino, la caccia non può per definizione essere sostenibile, a meno che non faccia parte di un piano di gestione adeguato che preveda anche la conservazione degli habitat e altre misure in grado di rallentare e di invertire la tendenza.

Orbene, nel parere del CTFVN (pag. 3), si legge: *"che le disposizioni contenute nella proposta di calendario venatorio della Regione Veneto non risultano in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in quanto contengono un giusto temperamento tra il principio unionale di precauzione e quello di proporzionalità, ragionevolezza e coerenza indicati dalla Commissione*



*Europea , nonché tengono in considerazione i rilevanti aspetti di natura sociale, economica e culturale dell'attività venatoria, al termine della sua istruttoria e così come deliberato nel corso della seduta tenutesi in data 17 maggio 2024 nella quale erano presenti 14 su 16 componenti il comitato. “*

*E, ancora, (pag. 4), si legge: “parere favorevole, formulando le seguenti raccomandazioni:*

*- presenza in delibera finale di emanazione di motivazioni idonee a giustificare i punti relativi ai periodi indicati per la specie:*

*beccaccia (Scolapax rusticola) (20 gennaio anziché 10 gennaio)*

*gallinella d'acqua (Gallinula chloropus) (30 gennaio anziché 20 gennaio)*

*porciglione (Rallus aquaticus) (15 settembre invece del 21 settembre)*

*folaga (Fulica atra) (30 gennaio invece del 20 gennaio)*

*codone (Anas acuta) (30 gennaio invece del 20 gennaio)*

*canapiglia (Anas strepera) (30 gennaio invece del 20 gennaio)*

*cesena (Turdus pilaris) (20 gennaio invece del 10 gennaio)*

*quaglia (Coturnix coturnix) (15 settembre invece del 21 settembre)*

*tordo sassello (Turdus iliacus) (20 gennaio invece del 10 gennaio)*

*fagiano (Phasianus colchicus) (15 settembre invece del 21 settembre)*

*in applicazione dei paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla disciplina della caccia UE che stabiliscono l'utilizzo della decade di sovrapposizione.*

*- presenza in delibera finale di emanazione di motivazioni idonee a giustificare i punti relativi ai periodi indicati per la specie:*

*tordo bottaccio (Turdus philomelos) (20 gennaio invece del 31 dicembre)*

*germano reale (Anas platyhynchos) (30 gennaio invece del 20 gennaio)*

*alzavola (Anas crecca) (30 gennaio invece del 20 gennaio)*

*colombaccio (Columba palumpus) (1° settembre invece del 10 novembre)*

*starna (Perdix perdix) (15 settembre invece del 1° ottobre)*

*in applicazione dei paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla disciplina della caccia UE che stabiliscono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato*



*KC nazionale come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e bioacustica o dati di citizen science"*

I ruoli e le funzioni sono completamente invertiti; il CTFVN dovrebbe valutare la proposta di calendario venatorio e, in particolare, verificare le motivazioni dell'Amministrazione proponente inerenti ai periodi di caccia e alle quantità di esemplari cacciabili ed alle specie. Conclusa la valutazione, dovrebbe il Comitato rilasciare il proprio parere, con le relative motivazioni a supporto delle proprie valutazioni.

Invece, il CTFVN non ha motivato il parere con argomentazioni tecnico/scientifiche, bensì ha caldeggiato e suggerito a Regione di motivare adeguatamente, in delibera, le sue scelte (in discostamento dal parere ISPRA). Dunque, il CTFVN suggerisce a Regione Veneto di motivare le sue scelte proprio con alcune tipologie di studi, in gran parte già visionati e criticati da ISPRA, in quanto o non completi o condotti con scarse basi scientifiche o in modo improprio.

Altro esempio dell'esercizio sviato del potere del Comitato si ricava da tale evento: a seguito delle osservazioni, scritte, formulate dal Rappresentante dell'ENPA in seno al CTFVN, inerenti il progetto di calendario venatorio, il 9.05.2024 con nota prot. 0231847 le predette osservazioni sono state trasmesse a Regione Veneto, con richiesta di controdeduzioni.

Appena ricevute, sono state fatte proprie dal Comitato ed allegate quale parte sostanziale del parere.

Da ciò si ricava, intanto, che il Comitato non ha capacità istruttoria, cioè personale con competenze specifiche, né interno né esterno, che possa valutare i progetti di calendario venatorio che gli vengono trasmessi per un parere.

In secondo luogo, il Comitato non si può sostituire ad ISPRA ed avviare una istruttoria (inesistente peraltro), parallela, finalizzata a veicolare la proposta

di calendario regionale e non già a valutarla per come accettabile o meno, in relazione ai principi ed alle regole.

Sul peso specifico del parere ISPRA, che dopo l'articolo 9. Comma 3, Costituzione è ancora più determinante e fondamentale, si richiamano Consiglio di Stato e TAR Emilia Romagna (valevoli anche per i temi della anticipazione della apertura della caccia e chiusura): ordinanza cautelare 543, II, del 23.9.2023):

- *“... il Collegio ritiene - sulla scorta di quanto già evidenziato al proposito dal Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 5027 del 2022 - che le raccomandazioni adottate da ISPRA rispetto al termine per la chiusura della caccia si rivelino, alla stregua dei dati disponibili e in mancanza di elementi istruttori di segno contrario contraddistinti da base scientifica di eguale livello, maggiormente aderenti al principio di precauzione;*

- *che lo stesso ragionamento logico giuridico ben si attaglia alla prescrizione dell'apertura della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina stanziale posticipata all'1 ottobre 2023: ciò ingenererebbe una pluralità di effetti positivi sulla fauna selvatica ben descritti nel parere ISPRA del 18.4.2023 e non adeguatamente valutati dalla Regione nel bilanciamento dei contrapposti interessi, laddove la stessa si è limitata a dare conto del fatto che la possibilità della sovrapposizione tra il periodo della riproduzione e quello della caccia nell'ultima decade di settembre sarebbe solo “cautelativa” e non basata su dati certi: deve infatti ritenersi prevalente il principio cautelativo, con onere motivazionale a carico della regione che intenda dimostrare la non sovrapposizione”.*

#### Sulle domande cautelari

La fauna selvatica è sotto assedio e sta per cominciare una nuova tempesta venatoria.

Prevale invece l'interesse pubblico alla tutela della fauna selvatica, di fronte al quale l'interesse di una modestissima porzione di interessati alla caccia deve recedere.

La doverosa tutela deve e può essere contenuta con l'assunzione delle misure cautelari richieste.

Il danno grave e irreparabile è evidente, perché gli animali abbattuti, nell'ordine delle centinaia di migliaia, non resuscitano e le popolazioni interessate, come dimostrato in atti, non sono affatto floride, anzi in costante declino numerico.

Per quanto riguarda, in particolare, l'apertura della caccia alle specie tortora nei giorni del 1° e 2 settembre 2024, non vi sono i tempi per lo svolgimento della udienza camerale collegiale.

È pur vero che il calendario venatorio, che prevede tale misura, è stato pubblicato nel BURV del 18.6.2024.

Occorre però sottolineare che la materia, sia dal punto di vista giuridico che "tecnico" è molto complessa ed ha richiesto un'attività per la redazione del ricorso difficile. A ciò aggiungasi la necessità di condividere con tutte le ricorrenti Associazioni il testo, per raccogliere anche suggerimenti.

Per quanto illustrato, la Associazione ricorrente

#### CHIEDE

che l'Ill.mo Presidente del Tribunale Amministrativo regionale adito:

- in sede monocratica voglia sospendere gli effetti dell'Allegato A alla DGR 703 del 18.6.2024, punto 1, relativo alla preapertura della caccia alla tortora nei giorni 1° e 2 settembre p.v.;
- in sede cautelare collegiale, l'Ill.mo Collegio, sentito il difensore in C.C.:
- voglia sospendere gli effetti dell'intero calendario venatorio regionale in quanto la caccia non è più compatibile con la Costituzione italiana;
- confermi il decreto presidenziale richiesto;



- in subordine sospenda gli effetti delle seguenti disposizioni della DGR 703 del 18.6.2024:

a) Allegato A, punto 2 B), relativo alla apertura al 15 settembre della caccia alla specie quaglia;

b) Allegato A, punto 4, relativo alle giornate aggiuntive di caccia nei mesi di ottobre e novembre 2024;

c) Allegato A, punto 2, lett. A), G, H), J) K) e M), relativo all'apertura generale della caccia alle specie: Starna, Fagiano, Porciglione, Allodola, Quaglia e Colombaccio, Germano reale, Canapiglia, Fischione, Codone, Mestolone, Alzavola, Marzaiola, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione, Beccaccino, Beccaccia, Moriglione, Moretta, Frullino, Tordo sassello, Tordo bottaccio, Cesena, Merlo, Lepre, Coniglio selvatico e Volpe;

d) Allegato A, punto 12, lett. d), relativo al foraggiamento degli anatidi;

e) Allegato A, punto 6, relativo ai carnieri;

f) Allegato A, punto 2, lett. G), relativo alla chiusura della caccia agli acquatici;

h) Allegato A, punto 2, lett. E) ed H) relativo alla chiusura della caccia ai turdidi;

nel merito, previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità dell'articolo 18 della legge 157/92 e dell'articolo 16 della legge regionale veneta 50/1993, voglia accogliere il ricorso e per l'effetto annullare la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 668 del 10.6.2024, pubblicata sul BUR n. 80 del 14.6.2024, parte seconda avente ad oggetto *“Stagione venatoria 2024/2025. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)”*, della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 703 del 18.6.2024, pubblicata sul BUR n. 83 del 18.6.2024, avente ad oggetto *“Rettifica della DGR n. 668 del 10/6/2024 avente per oggetto “Stagione venatoria 2024/2025. Approvazione calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 5019/93)”* e il parere del



Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, trasmesso con nota MASAF n. 0226936 del 21.5.2024.

Verrà versato il contributo unificato nella misura di € 650.

Spese legali e C.U. rifiuto.

Con osservanza.

Milano, 17/8/2024

Avv. Claudio Linzola